

**BONUS INVESTIMENTI PUBBLICITA'**  
**BONUS INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI**

La L. 178/2020 (c.d. Legge di Bilancio 2021) conferma il ruolo sempre più pervasivo dei crediti d'imposta nel quadro degli incentivi fiscali a carattere nazionale disponendo la proroga, talora con potenziamenti e modifiche, dei principali in vigore nel periodo 2020, nonché l'introduzione di nuovi. Qui di seguito riporto quelli che secondo noi possono essere i più interessanti: **BONUS PUBBLICITA' E BONUS PER INVESTIMENTI.**

**BONUS PUBBLICITA'**

La Legge di bilancio 2021, ha previsto per gli **anni 2021 e 2022** il credito di imposta per le campagne pubblicitarie nella **misura del 50%** del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui **giornali, quotidiani e periodici, anche in forma digitale.**


Il bonus pubblicità consiste in un credito d'imposta inerente alle spese sostenute in campagne pubblicitarie effettuate:

- sulla **stampa** quotidiana e periodica, anche on line, registrati presso il Tribunale, ovvero presso il ROC, e dotati del Direttore responsabile.
- sulle emittenti **televisive e radiofoniche** locali, analogiche o digitali, iscritte al ROC

Per gli investimenti pubblicitari su emittenti radio e TV il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti 2021 rispetto al 2020, purché vi sia un incremento pari almeno all'1%.

Per chi fosse **interessato è necessario esprimere subito** il vostro interesse in quanto bisogna presentare una **istanza telematica di "prenotazione" entro il 31/03/2021** contenente i dati relativi agli investimenti effettuati/da effettuare entro l'anno 2021.

La determinazione del credito di imposta spettante è effettuata sulla base dei dati relativi agli **investimenti effettivamente realizzati**, che devono essere trasmessi con la **medesima modalità utilizzata per la prenotazione dal 01/01 al 31/01/2022.**



### ATTESTAZIONE DEL PROFESSIONISTA

Come sopra accennato l'effettivo sostenimento delle spese deve essere attestato da un soggetto abilitato al rilascio del visto di conformità alle dichiarazioni o da un Revisore legale. L'attestazione del professionista **non va inviata** telematicamente, ma **va conservata** dal richiedente ed esibita all'Amministrazione fiscale in caso di richiesta.

### BONUS INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI

2

La Legge di Bilancio 2021 ha introdotto un incentivo alla effettuazione di **investimenti in beni strumentali nuovi**, che consiste in un **credito di imposta** il cui importo è commisurato al costo dei beni acquistati.

Gli investimenti agevolabili sono di tre categorie: a) beni materiali "Industria 4.0"; b) beni immateriali "Industria 4.0"; c) **beni ordinari**. L'incentivo è fruibile anche mediante contratti di locazione finanziaria.

**Sono esclusi dal bonus:** 1) i veicoli e altri mezzi di trasporto, sia se utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa sia se usati promiscuamente; 2) i fabbricati e le costruzioni; i beni per i quali è previsto un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%.

Il credito di imposta relativo all'acquisto di beni materiali è del **10% per l'anno 2021 e del 6% per l'anno 2022** ed è utilizzabile in compensazione tramite modello F24.

Il bonus deve essere **comunicato al Ministero dello Sviluppo Economico (MISE)**, per ciascun periodo agevolabile, tramite apposito modello ancora da approvare.

Chi fruisce del credito d'imposta deve conservare la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento della spesa e la corretta determinazione dei costi. A tal fine:

- le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni devono contenere l'**espresso riferimento alle norme agevolative** (facendo apporre dal fornitore sul documento una dicitura del tipo "beni agevolabili ai sensi dell'articolo 1, commi 1051 -



1063, Legge 178 del 30.12.2020");

- per i beni Industria 4.0, va prodotta una **perizia asseverata** rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale o un **attestato di conformità** rilasciato da un ente accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla legge n. 232/2016 e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i **beni di costo unitario non superiore a 300 mila euro**, la perizia può essere sostituita da una **dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'azienda acquirente**.

La fruizione del bonus è subordinata al rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

N.B.: la stessa disciplina è applicabile all'esercizio 2020, ma è anche necessario che su ogni fattura venga riportata il riferimento della Legge di Bilancio 2020. L' Agenzia delle Entrate per ovviare alla mancata indicazione del riferimento di legge ha chiarito che:

1. in caso di **fatture emesse in formato cartaceo**, è consentita all'acquirente l'**apposizione della dicitura** sull'originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, **con scrittura indelebile, anche mediante l'utilizzo di un apposito timbro**;
2. in caso di **fattura elettronica** è consentita al beneficiario l'**apposizione della dicitura sulla stampa cartacea del documento apponendo la scritta indelebile, anche mediante l'utilizzo di un apposito timbro, che, in ogni caso, dovrà essere conservata** ai sensi dell'articolo 34, comma 6, D.P.R. 600/1973;
3. in caso di **fattura elettronica** è consentita al beneficiario, **in alternativa alla scritta indelebile, l'integrazione elettronica da unire all'originale e conservare insieme allo stesso**, secondo le modalità indicate in tema di inversione contabile nella circolare AdE 14/E/2019. Come precisato nella circolare AdE 13/E/2018, vista la natura del documento elettronico transitato tramite SdI, **di per sé non modificabile e quindi non integrabile**, qualsiasi integrazione della fattura può essere effettuata secondo le modalità indicate dalla risoluzione AdE 46/E/2017 e le circolari richiamate, ovvero **predisponendo un altro documento da allegare al file della fattura da integrare**, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della stessa. Il beneficiario potrà inoltre evitare di procedere alla materializzazione analogica della fattura originaria ed **inviare allo SdI il documento integrato in modo da ridurre gli oneri di consultazione e conservazione**.



**ROBERTO FERRÒ**

DOTTORE COMMERCIALISTA

REVISORE DEI CONTI

CIRCOLARE INFORMATIVA

**Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.**

Roberto Ferrò

Rossana De Gironimo